

**Servizio Legale / Segretario Generale**

Fascicolo n. 2025 / 5.1 / 6

**DETERMINAZIONE  
N. 779 DEL 03/07/2025**

**OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. - EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA SOCIETÀ AGRI TORRETTA CH4 CON SEDE LEGALE IN RAVENNA CONTRO ARPAE NONCHE' CONTRO COMUNE DI ALFONSINE / UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E PROVINCIA DI RAVENNA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7577773A7 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.**

**Premesso che :**

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

**Richiamati i seguenti atti deliberativi:**

- delibera di Consiglio n.73 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027";
- delibera di Consiglio n. 74 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 - D.Lgs n. 126/2014)";
- delibera di Giunta n. 191 del 19/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2025/2027 (ART. 169 D LGS N. 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE.
- delibera di Giunta n. 13 del 30/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- delibera di Consiglio n. 15 del 30/04/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione relativa all'esercizio finanziario 2024 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. N. 267/2000);
- delibera di G.U. n. 69 del 14/05/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le modifiche alle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 per la costituzione in giudizio in oggetto;

**Considerato che:**

- in data 13/05/2025 è stato notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (*d'ora in avanti anche Unione*) e al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna sede di Bologna, acquisito al protocollo dell'Unione al numero 42968 del

16/05/2025 ed acquisito al protocollo del Comune di Alfonsine al n. 4834 del 14/05/2025, promosso dalla società AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con sede legale in Ravenna Via Faentina 106, rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Simona Della Casa del Foro di Modena contro ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia – Romagna, Arpaee Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia – Romagna, servizio autorizzazioni e concessioni di Ravenna - Unità autorizzazioni complesse ed energia, nonché per quanto occorrer possa nei confronti: del Comune di Alfonsine, in persona del Sindaco pro-tempore; dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in persona del Presidente in carica; della Provincia di Ravenna, in persona del presidente in carica;

tendente ad ottenere l'annullamento:

- del provvedimento di diniego di Autorizzazione Unica Det-Amb-2025-1617 del 18.03.2025 per il progetto di realizzazione costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da biomasse di origine agricola e zootechnica di capacità produttiva di 250 Sm3/H e relativo metanodotto Dn100 (4") di connessione in Via Faentina 106;

- di ogni altro atto o presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare del Verbale (PG 2025/49181) della seduta di conferenza dei servizi decisoria conclusiva simultanea sincrona svolta in videoconferenza, convocata ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 Agosto 1990, N. 241, tenutasi in data 20.02.2025 e contenente il diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- e per la condanna dell'autorità procedente, nella persona del legale rappresentante, all'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.a. di tutta la documentazione contenuta all'interno di supporti audiovisivi, già oggetto di istanza di accesso agli atti presentata (aree idonee);

nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi;

- in data 19/05/2025 è stato notificato al Presidente in carica dell'Unione e al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine **Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.** avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna sede di Bologna promosso sempre da società AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con sede legale in Ravenna Via Faentina 106, (acquisito al prot. Unione n. 43977 del 20/05/2025 e al prot. del Comune di Alfonsine n. 5137 in data 20/05/2025) contro i medesimi destinatari del ricorso sopra indicato, tendente ad ottenere l'annullamento:

- del provvedimento di diniego di Autorizzazione Unica Det-Amb-2025-1617 del 18.03.2025 per il progetto di realizzazione costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (Biometano) da biomasse di origine agricola e zootechnica Di Capacità Produttiva Di 250 Sm3/H E Relativo Metanodotto Dn100 (4") Di Connessione In Via Faentina 106;

- di ogni altro atto o presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare del verbale (Pg 2025/49181) della seduta di conferenza dei servizi decisoria conclusiva simultanea sincrona svolta in videoconferenza, convocata ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenutasi in data 20.02.2025 e contenente il diniego al rilascio dell'autorizzazione Unica

e per la condanna

- dell'Autorità procedente, nella persona del legale rappresentante, all'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.a. di tutta la documentazione contenuta all'interno di supporti audiovisivi, già oggetto di istanza di accesso agli atti presentata (aree idonee)

nonché per la condanna

Al risarcimento dei danni subiti e *subendi*

- in data 05/06/2025 è pervenuta la relazione della Dirigente Area Economia e Territorio dell'Unione - acquisita al protocollo dell'Unione n. 49396/2025 conservata agli atti del fascicolo legale, nella quale motiva l'opportunità di procedere con la costituzione *ad opponendum* dell'Unione e del Comune di Alfonsine nel ricorso in oggetto e nel ricorso per motivi aggiunti, autorizzando il servizio legale a nominare un avvocato di riconosciuta esperienza in materia ambientale ed edilizia per la difesa degli Enti davanti al TAR - Emilia Romagna sede di Bologna;

#### **Preso atto che:**

- con delibera n. 68 del 10/06/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Alfonsine ha autorizzato alla costituzione in giudizio per ricorso al T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna promosso dalla società AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Della

Casa del Foro di Modena al fine di tutelare le proprie ragioni e ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio del Comune di Alfonsine congiuntamente all'Unione;

- nella medesima delibera di cui sopra si è dato atto che il Comune di Alfonsine si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% del compenso totale (onorari, spese generali e oneri di legge) proposto dal legale incaricato e di rinviare ad un successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto, verificato che il capitolo 01111.04.1090032170 del Bilancio di Previsione 2025-2027 – Annualità 2025 del Comune di Alfonsine in gestione al Responsabile dell'Area Servizi Generali al momento presenta sufficiente disponibilità per poter provvedere all'impegno di spesa derivante dal presente atto, per la spesa presunta di € 7.500,00 in attesa del completamento degli atti di competenza dell'Unione;

- con delibera n. 79 del 12/06/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha autorizzato alla costituzione in giudizio nel ricorso in questione al fine di tutelare le proprie ragioni e ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione congiuntamente al Comune di Alfonsine;

- nella medesima delibera di cui sopra si è ritenuto di stimare una spesa preventivabile di € 15.000,00 (comprensiva di accessori: spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22%) per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria tenuto conto che il valore della causa è indeterminabile e di complessità alta, in conformità con i vigenti parametri relativi ai compensi dei professionisti legali di cui al D.M. n. 55/2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022 e si è dato atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Alfonsine, così come avviene per altre vertenze che vedono coinvolti gli interessi dell'Unione e di un Comune dell'Unione in cui le spese legali vengono ripartire tra i due Enti in egual misura;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento *Sater* in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

#### **Richiamati:**

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

**Richiamati:**

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;
- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

**Sottolineato** che il ricorso in oggetto indicato promosso da Società Agri Torretta Ch4 con sede legale in Ravenna contro Arpa nonché contro Comune di Alfonsine / Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Provincia di Ravenna rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza in materia ambientale ed edilizia per la difesa degli Enti davanti al TAR - Emilia Romagna sede di Bologna;

**Dato atto che** per quanto sopra esposto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

**Dato atto che :**

- il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno chiedere un preventivo **all'Avv. Graziosi Giacomo di Bologna** (acquisito agli atti con prot. n. 52367 del 13/06/2025), del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata l'esperienza professionale maturata nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Giacomo Graziosi con Studio Legale in Bologna - Via dei Mille n. 7/2, C.F. GRZGCM74H20A944X - P.IVA 02239211200, ha presentato un preventivo che comprende la difesa dal ricorso e dai motivi aggiunti per tutto il processo fino alla sentenza di primo grado, di **€ 14.591,20** (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4%, IVA 22%) così articolato:

Parametri: D.M. n. 55/2014 e s.m.i. - Giudizi avanti al T.A.R.

Valore della causa: indeterminabile - complessità alta.

Fase di studio	€ 3.000,00
Fase introduttiva	€ 2.000,00
Fase di trattazione	€ 2.000,00
Fase decisoria	€ 3.000,00
<b>Totale compenso</b>	<b>€ 10.000,00</b>

Accessori:

Spese gen. 15%	€ 1.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 11.500,00</b>

CPA 4%	€ 460,00
<b>Totale</b>	<b>€ 11.960,00</b>
IVA 22%	€ 2.631,20
<b>Totale generale</b>	<b>€ 14.591,20</b>

*Nota in calce al preventivo: l'Avv. Giacomo Graziosi ha precisato che all'atto del deposito della memoria difensiva chiederà un fondo spese e acconto compensi pari ad € 4.000,00 oltre accessori. Saldo al termine della causa.*

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, dando atto che:

il Servizio Legale dell'Unione ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 14.591,20 che presenta importi inferiori rispetto alle tariffe medie definite sulla base dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) nonché in ragione del valore della causa che è indeterminabile e di complessità alta;

è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

è stato acquisito il **CIG B7577773A7**, riportato in oggetto, nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

#### **Dato atto che:**

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio; - i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (**2025**);

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

#### **Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il Decreto della Presidente n. 10 del 12/05/2025 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture organizzative dell'Unione;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

**Dato atto infine che:**

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art 147-bis del Testo Unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

**Sottolineato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Richiamata** la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

## **DETERMINA**

- di prendere atto che con Delibera di Giunta Unione n. 79 del 12/06/2025 è stata autorizzata la costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna promosso dalla società AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con sede legale in Ravenna Via Faentina 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Della Casa del Foro di Modena, il cui contenuto è dettagliatamente riportato in premessa;
- di prendere atto che con Delibera di Giunta n. 68 del 10/06/2025 il Comune di Alfonsine ha autorizzato la costituzione in giudizio congiuntamente all'Unione al fine di tutelare le proprie ragioni nel ricorso di che trattasi;
- di procedere pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel giudizio che comprende la difesa dal ricorso in argomento e dai motivi aggiuntivi, all'Avv. Giacomo Graziosi con Studio Legale in Bologna - Via dei Mille n. 7/2, C.F. GRZGCM74H20A944X - P.IVA 02239211200, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per un compenso di € 14.591,20 (comprensivo di onorari, spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%);

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 79 del 12/06/2025 è stato autorizzato il Presidente dell'Unione, a conferire a idoneo legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell'Ente;
  - di dare atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Alfonsine il quale a tal fine, giusta delibera di Giunta Comunale n. 68 del 10/06/2025 ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente e procederà con apposita determina all'assunzione dell'effettivo impegno di spesa per rimborsare la propria quota a favore dell'Unione;
  - di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di **€ 14.591,20** al Tit. 1 - Missione 1 - Prg. 11 - Macr. 03 - CDR 003 - CDG 003 - Piano finanziario U.1.03.02.99.002 - voce di bilancio 01111.03.1030032010 in carico al Responsabile del Servizio Legale, al Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione con riferimento e nei limiti della spesa presunta di € 15.000,00 stimata con atto di Giunta Unione n. 79 del 12/06/2025, come da tabella riportata in calce al presente atto;
  - di assumere per lo scopo, apposito accertamento di entrata quantificata nell'importo di **€ 7.295,60** al Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 02 - CDR 003 - CDC 003 - Piano finanziario E.2.01.01.02.003 voce di bilancio 20101.02.1030032105 con riferimento al Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 dell'Unione, pari al 50% delle spese legali derivanti dal rimborso del Comune di Alfonsine all'Unione (giusta delibera di Giunta Unione n. 79/2025 e giusta delibera del Comune di Alfonsine n. 68/2025), come indicato nella tabella riportata in calce al presente atto;
  - di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;
  - di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
- “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”
- di attestare che:**
- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
  - la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
  - l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
  - che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;

- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito dell'Unione "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, [OMISSIS...], utilizzando i seguenti dati:

soggetto incaricato: *AVV. GIACOMO GRAZIOSI del Foro di Bologna*

Codice Fiscale: *GRDLSE79H48H199N - P.IVA 02243770399*

oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*

tipo di rapporto: *prestazione occasionale*

importo compenso: *€ 14.591,20*

data inizio incarico: *data della presente determinazione*

data fine incarico: *sentenza Giudice TAR Emilia Romagna sede di Bologna*

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Comune di Alfonsine - Servizio Segreteria Generale
- al professionista incaricato AVV. GIACOMO GRAZIOSI di Bologna.

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanzi amento
------	----------	-------------	----------	-----------------	--------------	---------	-----------	----------------	-------------------

E	20101.02. 10300301 00  FPV: N	RIMBORSO 50% SPESE LEGALI DAL COMUNE DI ALFONSINE - VERTENZA TAR E.R. SOC. AGRITORRETT A CH4	COMUNE DI ALFONSINE	2025 / 100063	2025	7.295,60	/		
U	01111.03. 10300320 10  FPV: N	RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA SOCIETÀ AGRI TORRETTA CH4 CON SEDE LEGALE IN RAVENNA	GRAZIOSI GIACOMO	2025 / 200035	2025	14.591,2 0	B7577773A7 /		

La Responsabile  
GIRONELLA FABIOLA